



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330
Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241
C.F./P.IVA 02801630308
e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it

S.S. ECONOMICO-FINANZIARIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori.

In ottemperanza a tale disposizione le fatture devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e della Finanze (ulteriori indicazioni sul sito www.fatturapa.gov.it).

Il codice univoco ufficio cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

UFSE9X

INDICAZIONE AIC

L'art. 29 del D.Lg. 50/2017 introduce l'obbligo di indicazione dell'AIC nelle fatture elettroniche di fornitura di prodotti farmaceutici e il divieto per gli Enti del SSN di pagare i corrispettivi delle fatture prive di tale indicazioni. Il decreto del MEF 20/12/2017 ha previsto le seguenti modalità tecniche di indicazione delle informazioni richieste, che di seguito si riportano:

- a) **CodiceTipo:** AICFARMACO;
- b) **CodiceValore:** codice di AIC di 9 caratteri numerici
- c) **UnitàMisura:** Confezioni o Posologie
- d) **Quantità:** numero di confezioni o Posologie.

Si invitano le Ditte ad ottemperare a tali indicazioni e si precisa che EGAS non potrà procedere al pagamento delle fatture prive delle indicazioni richieste dalla normativa vigente.

SPLIT PAYMENT

L'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – EGAS (Codice Fiscale e Partita IVA 02801630308) rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014) split payment.

Le fatture relative alla fornitura di beni e servizi effettuati nei confronti di questo ente, dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere compilato l'apposito campo per la SCISSIONE DEI PAGAMENTI mediante l'apposizione della lettera "S".

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche sotto riportate al fine di garantire una sollecita e tempestiva verifica delle fatture per il conseguente pagamento.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni devono riportare obbligatoriamente, qualora ne ricorrano le condizioni:

- **il codice identificativo di gara (CIG)**
- **il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento o altri progetti supportati da finanziamento pubblico.**

Si segnala la necessità di compilazione anche di altre informazioni contenute nel tracciato della fattura elettronica al fine di garantire la sollecita e tempestiva verifica della correttezza delle fatture ed il conseguente pagamento, in particolare per gli acquisti di beni e servizi deve essere compilato:

- **il numero di ordine di acquisto ed il relativo ufficio emittente**
(ad esempio: 2016/1/DPC -2016/2/EGAS – 2016/3/IST) riportati sull’ordine trasmesso al fornitore o comunicato da parte dell’ufficio competente dell’ENTE.
- **Il numero di partita iva di EGAS** nella sezione della fattura elettronica “cessionario/committente” per forniture rientranti nell’esercizio d’impresa dell’Ente, identificate nel numero di ordine con le sigle “DPC” ed “EGAS”.

L’assenza di tali specifiche comporta il rifiuto della fattura.

Il formato della fattura elettronica previsto con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013 n. 55, prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC,....);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, secondo quanto disposto dall’art. 9-ter, comma 6, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, nei suindicati campi vanno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	<p>‘DMX’, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione.</p> <p>Quindi:</p> <p>1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro”</p> <p>2 per “Sistema o Kit assemblato”</p> <p>0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio</p>
<CodiceValore>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati /Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.</p>

Il campo del tracciato della fattura elettronica denominato “totale documento” deve riportare il totale della fattura (imponibile +IVA).

Il fornitore valuterà l’opportunità di inserire ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine del corretto rapporto fornitore/cliente e l’Ente provvederà a segnalare eventuali ulteriori esigenze informative nell’ottica di una completa dematerializzazione.